

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per la Regione Lombardia - Milano

RICORSO

In favore della sig.ra **FERNANDO WARNAKULASOORIYA ICHCHAMPULLIGE TERISKA**, C.F. FRNWNK80S69Z209D, residente in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Gino Pandolfi C.F. PNDGNC64E09F907N, di Milano presso il cui studio in Via Vitruvio, 5 dichiara di eleggere domicilio, nominato difensore in forza di decreto n. 7 del 19.1.2021 dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Tribunale costituita ai sensi dell'art. 1 comma 1308 della L. 27 dicembre 2006, N. 296, che pure sottoscrive la delega in calce al presente atto. *Si dichiara che le comunicazioni ex art.136 cpc e le notifiche ulteriori ex art.170-176-183 cpc possono avvenire a mezzo fax al n.0278625987 ovvero a mezzo mail ai seguenti indirizzi gino.pandolfi@gmail.com gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it*

Contro

Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P., Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, in persona del Sindaco pro-tempore,

e nei confronti di

DEHIWALAGE RUWANLAKSIRI COSTA, residente in Milano, Viale Certosa n. 121 – 20151. ID Domanda 1656200-

Per l'annullamento, previa domanda incidentale di sospensione

Del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con il quale alla ricorrente veniva respinto il ricorso avverso il provvedimento di variazione del punteggio della domanda di

partecipazione all'Avviso n. 880 – Piano 2019 ai sensi del vigente art. 15, comma 2, del Regolamento Regionale n. 4 /2017, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano; deliberazione assunta con lettera del 2.12.2020, notificata in data 18.12.2020, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

Premesso in fatto

-che la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione all'Avviso n. 880 – Piano 2019 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 Regolamento Regionale n. 4 /2017;

-che la domanda veniva rubricata al n. Prot. U1.2019.0019578 del 1.10.2019, e registrata al seguente n. Id Pratica 1497823;

-che in data 2.12.2020 veniva emesso il succitato provvedimento a sostegno del quale si riportava la seguente motivazione: “Vista la domanda di partecipazione all'Avviso in oggetto per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano con Id Pratica 1497823 n. Prot. U1.2019.0019578 del 1.10.2019. Visto il provvedimento del 28/10/2020 – P.G. 302376 che dichiarava la variazione del punteggio della Sua domanda seguito mancato riconoscimento delle condizioni di cui ai punti seguenti dell'Avviso e dell'Allegato 1) del R.R. 4/2017: -11.2.A) e al punto 7 A1); -11.5.a) e al punto 10.a). Visto il ricorso PG 485866/2020 avverso il provvedimento di variazione della graduatoria, le motivazioni addotte e la documentazione allegata. Atteso che la condizione di “rilascio alloggio” riguarda soggetti *che “...debbano rilasciare l'alloggioqualora sia già stata emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso...”*. Premesso che la detta condizione riguarda

soltanto i soggetti che occupano un alloggio in base ad un valido titolo giuridico (contratto di locazione) come anche precisato nelle note esplicative del 16/12/2004 D.G.R. 7/19638 del 26/11/2004. Atteso che lei in data 08/10/2001 ha stipulato “contratto per assunzione di portiere” al fine di precisare la Sua opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie dello stabile di Via Copernico, 51, fruendo alloggio. Atteso che l’obbligazione principale è riferita al rapporto di lavoro, così com’è denominato il predetto contratto, e, non può essere scissa rispetto a quella accessoria, relativa al godimento dell’alloggio in quanto si tratta di pattuizione non destinata ad operare in modo autonomo. Atteso che la concessione del godimento dell’immobile è una prestazione accessoria coniugata con la prestazione lavorativa e quindi, è da escludersi che l’utilizzo dell’alloggio si configuri in modo autonomo visto che il rapporto di locazione costituisce come predetto un patto accessorio del rapporto di portierato di cui conseguentemente ne segue le sorti: cessato quindi il lavoro sorge l’obbligo del rilascio dell’alloggio. Considerato quindi che la perdita dell’alloggio concesso al portiere in comodato gratuito, è da ritenersi legittima essendo la conseguenza dell’interruzione del principale titolo (rapporto di lavoro) da Lei sottoscritto con contratto del 08/01/2001. Visti l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; il R.R. n. 4/2017 Accoglie parzialmente il ricorso per i motivi esposti in narrativa limitatamente al riconoscimento, per quanto dichiarato in sede di ricorso, della condizione di “sovraffollamento”. Rigetta il ricorso per quanto spiegato in precedenza, in relazione al riconoscimento della condizione di “rilascio alloggio”. Conseguentemente la domanda di partecipazione all’Avviso 880 è stata rielaborata determinando un ISBAR pari a 19.149.”;

-che tale provvedimento era stato preceduto in data 26.10.2020 (doc.all.) da altra comunicazione inviata dal comune di Milano in cui si comunicava alla sig.ra Fernando di essere stata inclusa nella graduatoria valida dell’Avviso 880- Paino 2019 per l’assegnazione

delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano con un punteggio ISBAR pari a 23,4149;

-che nel medesimo provvedimento però il Comune precisava di aver avviato l'istruttoria prevista dall'art. 15 del R.R. 4/2017 e che *“Nel corso dell'attività istruttoria suindicata è stato accertato che Non sussiste la condizione abitativa di cui al punto 11.2.A) dell'Avviso 880 e al punto 7.A1) dell'Allegato 1, del cit. R.R. 4/2017 (-3,5 punti), in quanto, dalla documentazione prodotta agli atti, l'alloggio sito a Milano via Copernico, 51 a Lei affidato gratuitamente a seguito di contratto per assunzione di portiere. – Non sussiste la condizione abitativa di cui la punto 11.5.a) dell'Avviso 880 e al punto 10.a) dell'Allegato 1, del cit. R.R. 4/2017 (-2,5 punti), in quanto il nucleo familiare richiedente, ad eccezione di Suo marito Emil Fernando, risulta ospite dal 23/12/2019 presso un alloggio dell'Associazione San Martino la cui superficie è pari a 42,37 mq., dunque superiore alla soglia massima prevista dal Regolamento per un nucleo familiare composto da 4-5 persone (34 mq.). Pertanto, il punteggio ISBAR della sua domanda Id Pratica 1497823 N. Prot. U.12019.0019578 del 1/10/2019 è stato variato ed è pari a 17,149 (punteggio ISBAR 23,149 -3,5-2,5=17,149).”*;

-che il ricorrente proponeva ricorso (doc.all.) avverso il provvedimento di *“variazione del punteggio dalla domanda dalla graduatoria”* facendo presente quanto segue: *“Abbiamo subito uno sfratto con relativo provvedimento del giudice datato 23/12/2019, visto che l'alloggio era di servizio rispetto all'attività di custode di mio marito. Tale provvedimento costituisce a tutti gli effetti un titolo esecutivo, esattamente come recita l'art. 7 al punto A1 del regolamento regionale n. 4/2017 e cioè “nuclei famigliari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia già stata emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto del rilascio dell'alloggio stesso”.* L'interpretazione del comune di Milano tendente a non riconoscere il punteggio di sfratto

alla mia condizione mi pare del tutto infondata e non conforme alla normativa sopra richiamata. Ancora per quanto concerne il punteggio di cui al punto 10 A del regolamento sopra citato, faccio rilevare che alla mia condizione alloggiativa si può applicare, comunque quanto previsto al punto 10 B dell'allegato 1".

-che il ricorso con provvedimento in data 2.12.2020 veniva accolto parzialmente dal comune di Milano con riconoscimento del punteggio della condizione di "sovraffollamento" di cui al punto 10.a) dell'Allegato 1), mentre non produceva effetto alcuno in relazione al punto 7. A1) dell'Allegato 1) poiché, veniva ribadita la conferma della variazione del punteggio in relazione alla condizione di "rilascio alloggio", con le motivazioni sopra riportate;

-che la ricorrente è stata sgomberata dall'alloggio di Via Copernico, in esecuzione della convalida dello sfratto, in data 29/1/2020 (doc.all.) ed attualmente è ospite, in modo temporaneo, assieme ai suoi tre figli presso un alloggio di Milano, Via Tommei n. 2, in attuazione del Progetto di Accoglienza del Comune di Milano realizzato, nel caso di specie, dalla Cooperativa "La Strada" (doc.all.);

-che il nucleo familiare della ricorrente è formato quindi dalla sig.ra Fernando, dal marito e dai tre figli di anni 15,10 e 2 (doc. all.);

-che nessuna seria valutazione veniva effettuata dal Settore Assegnazione Alloggi ERP, Direzione Casa in ordine alla denunciata e documentata situazione della sig.ra Fernando circa il procedimento di sfratto e lo sgombero forzoso subito, in relazione dell'alloggio detenuto legittimamente e in virtù del contratto di lavoro.

Avverso tali atti illegittimi, la sig.ra Fernando Warnakulasooriya Ichchampullige Teriska si rivolge a codesto Tribunale per l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti posti in essere in violazione del Regolamento Regionale 4/2017, in correlazione con il Regolamento che disciplina l'attività dell'Ufficio del Settore Assegnazione Alloggi ERP del Comune di

Milano, nonché dei principi che disciplinano l'esercizio della discrezionalità – vincolata della Pubblica Amministrazione.

Si deduce a sostegno del ricorso:

-che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'allegato 1, art. 7 A1), del R.R. 4/2017, per ottenere il punteggio relativo al "rilascio alloggio";

-che il nucleo familiare è formato dalla ricorrente, dal marito e da tre figli minori;

-che allo stato permane la sua condizione di disagio abitativo, vivendo attualmente in un immobile facente parte del servizio di "Residenzialità Sociale Temporanea" attivato dal comune di Milano a favore della ricorrente e dei tre figli minori, con esclusione del marito, che avrà, a breve, termine.

Notifica al controinteressato.

Preliminarmente, si fa rilevare che la controinteressata, sig.ra DEHIWALAGE RUWANLAKSIRI COSTA, è stata indicata dal Comune di Milano. La graduatoria relativa all'Avviso n. 880 – Piano 2019 non consente di individuare il controinteressato eventualmente scavalcato in caso di esito favorevole del ricorso e di reinserimento nella graduatoria del ricorrente. Nella graduatoria pubblica i richiedenti sono indicati con un numero di Id e non per nome, cognome e indirizzo. L'individuazione della sig.ra Dehiwalage Ruwanlaksiri Costa come unica controinteressata, in relazione al meccanismo di assegnazione dell'alloggio prevista dall'Avviso 880, è stata individuata dal comune di Milano e comunicata mediante pec (doc.all.).

DIRITTO

Il sottoscritto procuratore, nella qualità ut supra, impugna il provvedimento di cui in epigrafe perché illegittimo per i seguenti motivi

Violazione di legge

Violazione dell'art. 12, del 2° e 3° comma, dell'art. 15 del Regolamento Regionale n. 4 del 4.8.2017, nonché dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale, in relazione altresì al punto 11.2.a dell'Avviso 880.

Il provvedimento di rigetto impugnato dovrà essere annullato in quanto emesso in violazione del Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e, di conseguenza, dovrà essere attribuito il punteggio ISBAR al Bando ivi compreso quello di cui al punto 7 a1) dell'Allegato 1 al Regolamento.

L' art. 12, del R.R. 4/2017 **(Formazione delle graduatorie)** così dispone: *“1. La piattaforma informatica regionale attribuisce a ciascuna delle domande presentate un indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione di graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. 2. La determinazione del punteggio complessivo dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto nell'Allegato 1. Tali specifici valori sono sommati nel rispetto dei criteri di compatibilità, tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, indicati nel citato Allegato 1.”.*

L'attribuzione concreta del punteggio deve quindi effettuarsi mediante la valutazione della situazione economica, delle condizioni familiari e abitative dell'istante, in relazione alle Tabelle allegate al Regolamento Regionale. Orbene, all'Allegato 1, Parte I, sulle Condizioni familiari e abitative, da cui derivano le attribuzioni dei punteggi come detto, al punto n. 7 (RILASCIO ALLOGGIO) è prevista la condizione per i: *“A1. Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso. A2.*

Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo”.

Il provvedimento di rilascio, per il nucleo familiare richiedente, per rilevare ai fini dell'ISBAR, deve essere costituito da “...ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso..”. La citata condizione per l'attribuzione del punteggio per il “rilascio alloggio” è la medesima indicata al punto 11.2.a dell'Avviso 880, nonché al punto 7.a1 dell'allegato del regolamento regionale 4/2017. Il Comune di Milano, invece, non ha attribuito tale punteggio alla sig.ra Fernando sul falso presupposto dell'assenza di un valido titolo giuridico (contratto di locazione) avente ad oggetto il godimento dell'immobile di via Copernico, in palese violazione delle norme.

La decisione del comune di Milano, peraltro, non solo è stata adottata in violazione delle norme, ma appare pure del tutto irragionevole, in quanto gli Uffici comunali, per varie ragioni e a più riprese, hanno ricevuto la documentazione relativa allo sfratto subito dal nucleo richiedente, costituita da intimazione di sfratto, convalida di sfratto, atto di precetto e verbale di sgombero. In alcuna disposizione normativa è indicato che il titolo di sfratto debba trarre origine solo da contratto di locazione per l'attribuzione del relativo punteggio. L'affermazione fatta dal comune di Milano nel provvedimento di variazione è pertanto del tutto infondata ed illegittima.

Il nucleo richiedente della ricorrente ha allegato alla domanda per l'assegnazione dell'alloggio il titolo esecutivo costituito dalla convalida di sfratto, ottenuta dal Condominio di Via Copernico n. 51 in Milano, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro che il sig.

Fernando aveva intrattenuto con il condominio intimante. L'azione di sfratto è stata esercitata dal condominio mediante la norma di cui all'art. 659 c.p.c. che così recita: *“Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, la intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa”*. Dalla semplice lettura della norma appena citata si intuisce immediatamente che il nucleo richiedente, contrariamente a quanto affermato dal comune, aveva un “valido titolo giuridico”, che non necessariamente deve essere costituito da un contratto di locazione. Il godimento dell'immobile era parte del corrispettivo della prestazione d'opera che il sig. Fernando eseguiva a favore del condominio con il contratto di portierato. Non si trattava, quindi, di alloggio concesso in comodato gratuito, che peraltro in caso di mancato rilascio spontaneo del comodante, il comodatario ha la necessità sempre di munirsi un titolo esecutivo per la liberazione dell'immobile, ma il godimento dell'alloggio era parte del corrispettivo (del salario) legato al contratto di lavoro. Infatti, in caso di contratto di portierato con annesso alloggio, il godimento dell'alloggio viene determinato come parte del salario e non come elargizione del condominio. Tanto è vero che il salario per il portiere/custode di uno stabile senza la concessione dell'alloggio è di misura superiore a quello con alloggio. E comunque, in relazione a quanto previsto dal R.R. 4/2017, il punto rilevante non è certo l'istituto giuridico con cui è stato concesso il godimento dell'unità immobiliare, ma il titolo esecutivo per il quale il godimento stesso è cessato per ordine dell'Autorità Giudiziaria (...*ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso.*). Null'altro ha rilevanza in relazione a quanto statuito dalle norme del regolamento regionale.

Il Comune di Milano, nel caso di specie, ha invece inopinatamente motivato il proprio provvedimento di rigetto del ricorso avverso la variazione della graduatoria relativa all'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici sulla base della ritenuta insussistenza in capo alla ricorrente del requisito di cui al punto 7 a.1) dell'Allegato 1 del R.R. 4/2017, per l'attribuzione dei punteggi relativi, in quanto la stessa non avrebbe stipulato un contratto di locazione per l'immobile concesso in godimento e per il quale ha subito invece un procedimento di sfratto (convalida di sfratto ex art. 659 cpc e procedura di rilascio forzoso ai sensi dell'art. 605 e segg. cpc). La violazione delle norme del Regolamento regionale 4/2017 e dell'allegato è palese, in quanto il presupposto per l'attribuzione del punteggio per "rilascio alloggio" è costituito solo dall'allegazione di un titolo esecutivo di rilascio.

È chiaro come, quindi, il Comune di Milano, nella valutazione della domanda della ricorrente avrebbe dovuto tenere in debito conto il titolo esecutivo (la convalida di sfratto) allegata alla richiesta, come sopra specificato, allo scopo di escludere o meno l'attribuzione del punteggio previsto dalla condizione di "rilascio alloggio" e non altre circostanze del tutto non contemplate dalle norme in esame.

La ricorrente ha dimostrato e provato con la Domanda di partecipazione al Bando, con i documenti prodotti e le allegazioni al ricorso di essere in possesso di tutti i requisiti per poter ottenere il punteggio relativo al "Rilascio alloggio", illegittimamente negato dal Comune di Milano con il provvedimento che qui si impugna e contesta.

La chiarezza della normativa richiamata non lascia spazio a dubbi interpretativi che possano dare adito a diverse valutazioni. La motivazione addotta dal Comune di Milano e riportata in premessa, non contiene, come già detto, alcun riferimento normativo e/o ragionamento interpretativo della normativa da applicare al caso di specie. La disapplicazione di tali norme

si evidenzia come un atto di manifesta ingiustizia, non riconoscendosi il disagio della situazione abitativa lamentata e documentata dalla ricorrente, connessa all'ordine di sgombero. Il provvedimento adottato dal Comune disattende del tutto oltre che la lettera anche lo spirito e la ratio della norma che è stata voluta ed emanata proprio al fine di evitare l'estendersi di situazioni di degrado individuale e familiare che non possono, non avere risvolti di carattere sociale.

Del tutto inconferente, infine, si configura il richiamo effettuato dal comune di Milano, nella motivazione del provvedimento del 2.12.2020, alle *“note esplicative del 16/12/2004 D.G.R. 7/19638 del 26/11/2004”*. Preliminarmente, si fa subito rilevare che la D.G.R. citata e le note esplicative sono state deliberate nell'anno 2004, sotto la vigenza di altra legge regionale e di altro regolamento regionale. Il regolamento regionale 1 dell'anno 2004 è stato sostituito dal regolamento ora vigente n. 4 del 2017. Comunque, a parte l'attualità della vigenza, non è neppure comprensibile quale ruolo assuma nella “scala” delle Fonti normative una “nota esplicativa” dettata, da chissà quale funzionario, in relazione ad una D.G.R. che all'epoca della sua emanazione andava a modificare lo Schema di Bando e la Modulistica per l'assegnazione di alloggio Erp. La citata D.G.R. del 2004 (doc.,all. per estratto pag. 1 e 14) peraltro riportava al suo interno alla pag. 14 le Condizioni abitative per l'attribuzione dei punteggi in graduatoria e, al punto 8) “Rilascio alloggio”, ribadiva l'attribuzione di punteggio ai concorrenti che dovevano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza esecutiva, sentenza o verbale di conciliazione ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo. Ciò a significare che la stessa supposta fonte normativa richiamata dal comune a giustificazione della variazione, invece, rigorosamente analizzata smentirebbe il comune stesso.

ECESSO DI POTERE

Contraddittorietà e difetto di motivazione. Difetto di istruttoria, disparità di trattamento, omesso esame della situazione.

Il provvedimento negativo assunto dal Comune di Milano sembra dettato non da una logica trasparente connessa al doveroso accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti (da cui derivano le legittime aspettative dei richiedenti) ma dalla ritenuta presunzione di poter operare in applicazione di valutazioni del tutto discrezionali; tale comportamento ha prodotto anche un difetto di motivazione. Non potrà così ritenersi sufficiente e congrua la motivazione adottata dal Comune di Milano come riferita a giustificazione della dichiarata mancanza dei presupposti per il riconoscimento del punteggio di cui alla condizione di “rilascio alloggio” ai sensi del Reg. R. 4/2017. Tali affermazioni, oltre ad essere contrarie al disposto normativo come riferito, sono del tutto sfinite altresì di qualsiasi logica anche sul piano strettamente dei fatti. Non potrà sfuggire, infatti, come sia stata del tutto errata la valutazione effettuata da parte del Comune di Milano circa i documenti prodotti dalla ricorrente e riferiti alla condizione del nucleo familiare sloggiato in virtù di provvedimento di rilascio. L’ordine di rilascio dell’alloggio di cui il nucleo familiare era detentore qualificato è contenuto nella convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Milano. Il titolo esecutivo ottenuto dal condominio di Via Copernico proprietario/locatore, è esattamente coincidente con l’elencazione dei titoli validi per l’attribuzione del punteggio di “rilascio alloggio”, contenuta nel R.R. 4/2017 e nell’Allegato 1 al regolamento stesso. Il Comune di Milano, quindi, non avrebbe dovuto (e potuto) eludere la valutazione della domanda di assegnazione in relazione al punteggio previsto per il “rilascio alloggio” dalle norme del Regolamento e risultante dalle Tabelle allegate al regolamento medesimo, in quanto la sig.ra Fernando è in possesso di tutti i requisiti normativi per ottenere il punteggio, in virtù dello stesso titolo esecutivo allegato.

La decisione del Comune di Milano, infine, si rappresenta in aperta contraddizione con la rappresentazione dei requisiti legittimanti l'attribuzione del punteggio così come previsto dal regolamento comunale. L'emissione del provvedimento è viziata, così, da difetto assoluto di ponderazione e motivazione. Che, infatti, i provvedimenti amministrativi debbano essere, e congruamente, motivati al fine di esplicitare l'iter logico seguito dalla P.A., è principio fin troppo noto perché si renda necessario ancora ribadirlo. Eppure da questo provvedimento non emerge la benché minima motivazione e ponderazione in ordine alle documentate circostanze di fatto portate alla cognizione dell'organo comunale in sede di "istruttoria" attraverso tutte le comunicazioni presentate al vaglio del Comune di Milano dalla sig.ra Fernando. Emerge per converso, che il Settore Edilizia Popolare Assegnazione Alloggi del Comune di Milano, in spregio al principio della correttezza dell'azione amministrativa, ha di fatto eluso ogni ulteriore accertamento necessario, adottando un provvedimento manifestamente ingiusto ed esclusivamente produttivo di danni in capo alla ricorrente.

Il Comune di Milano, Direzione Casa, investito della domanda di bando di cui al R.R. 4/2017 ha il compito istituzionale di accertare l'effettiva situazione di fatto che legittima la ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio come richiesto e l'assegnazione dell'alloggio.

La discrezionalità della P.A. non può estendersi all'interpretazione della legge, né il Settore Erp può decidere l'assegnazione del punteggio e la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi sulla base di proprie valutazioni personali e discrezionali.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Ricorrono giusti e fondati motivi in fatto e in diritto perché possa essere accolta, con Ordinanza emessa in Camera di Consiglio, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Va aggiunto, però, che gli effetti della pura e semplice sospensione del provvedimento, non sono sufficienti a tutelare gli interessi della ricorrente. Pertanto, in via cautelare e, ai sensi dell'art. 55, cod. amm., che prevede la possibilità per il

ricorrente che rischi un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, si rende necessaria l'emanazione di misure cautelari che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

La manifesta violazione di legge, la carenza di motivazione, l'eccesso di potere e l'errore sui presupposti costituiscono il **“fumus boni iuris”**.

Quanto al **“periculum”** si osserva che dall'esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave ed irreparabile al ricorrente che, inserita nelle fasce deboli della popolazione che proprio le leggi sull'Edilizia residenziale Pubblica vorrebbero e dovrebbero tutelare, avrebbe di fronte a sé la prospettiva della mancanza di qualunque possibilità di reperimento di un alloggio vivibile, anche e soprattutto in considerazione del mercato delle locazioni; la ricorrente a seguito dello soggio subito non ha alcuna sistemazione definitiva abitativa a Milano, e sarà ospitata, assieme ai suoi tre figli, dal comune presso un l'alloggio di residenzialità sociale temporanea sino al 22.6.2021 (doc.all.). Aiuta qui ricordarlo che la sig.ra Fernando continuerebbe, inesorabilmente, a vivere in modo precario e con gravi disagi, nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, con il rischio molto concreto di disgregamento definitivo del nucleo familiare. Il disagio conseguente, è evidente, non potrà essere in nessun modo riparato, irreparabile essendo, per sua natura, il danno derivante da condizioni di vita al di sotto dei criteri minimi di decoro e vivibilità che la civiltà attuale considera insopprimibili ed inviolabili. A ciò si aggiunga che tale situazione non sarebbe modificabile in altro modo, non avendo possibilità la sig.ra Fernando per motivi di reddito limitato altra prospettiva di ottenere un alloggio che presenti le caratteristiche adatte al suo nucleo familiare.

*** **

Tutto ciò premesso e dedotto, il sottoscritto difensore, conclude nell'interesse della ricorrente, perchè

Voglia il TAR della Lombardia

In via istruttoria

Disporre l'acquisizione degli atti del procedimento, in particolare quello conclusosi con il provvedimento del 2.12.2020;

In via incidentale : Suspendere il Provvedimento del 2.12.2020, notificato il 18.12.2020, assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P., Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, nella persona del suo Direttore, su delega del Sindaco di Milano, ordinando al Comune di Milano di assegnare alla ricorrente il punteggio in base al R.R. 4/2017 ivi compreso quello previsto al punto 7 a.1) dell'All.1, o, in subordine ordinando il riesame della domanda di bando al fine dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di bando con il punteggio che le spetta in conformità alle norme del regolamento regionale e comunale; o, comunque, prendendo ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione;

In via definitiva, nel merito: Annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonchè ogni atto preordinato connesso e consequenziale.

Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.

Il valore della causa ai sensi della L. 488/99 è indeterminato.

Si produce nota con i documenti di cui in narrativa.

Milano lì, 8 febbraio 2021

Avv. Gino Pandolfi